

Roma 31.03.2020

Prot. 83.2020 COVID-19 premio

### Quesito

Devo pagare il premio previsto dal D.L. 18/2020? Come, Quando ed a Chi?.  
Quando recupero le somme pagate?

### Risposta

L'articolo 63 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 **introduce un premio una tantum** cosiddetto "premio lavoratori" del valore di € 100,00 euro.

Tale premio è previsto ed erogabile in favore dei lavoratori dipendenti che nel mese di marzo abbiano prestato attività lavorativa nella propria sede di lavoro e, nell'anno 2019, hanno conseguito redditi non superiori a 40.000 euro. All'uopo sarà necessario che lo stesso/a lavoratore/trice producano apposita dichiarazione con la quale autocertifichino il possesso del requisito riferito al limite massimo di reddito conseguito nell'anno 2019 (si ritiene che il/la dichiarante non necessariamente debba specificare l'importo dettagliato del proprio reddito **ma certamente la composizione in quanto, per previsione normativa, il premio è erogabile ai titolari di reddito da lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR e che non hanno superato anche per sommatoria il limite previsto dal D.Legge**).

Il premio di cui sopra è anticipato dai datori di lavoro che poi potranno recuperarlo, mediante compensazione, con gli altri tributi dovuti allo Stato.

Il premio **non concorre alla formazione del reddito dell'anno 2020** ed è da riproporzionare per il numero di giorni di lavoro (non si considerano quindi giorni lavorati ferie, malattia, permessi, ecc anche se coperti da **retribuzione ma non lavorati**) svolti da ciascun lavoratore, **presso la propria sede di lavoro, nel mese di marzo 2020**.

Ad oggi non vi sono indicazioni di ri-proporzionamento per il contratto di lavoro part-time e, dalla formulazione normativa, sembrano essere escluse le prestazioni di lavoro eventualmente svolte mediante lavoro agile (smart working) o altre modalità flessibili proprio in relazione alla formulazione dell'articolo del decreto legge che richiama esplicitamente **"svolti nella propria sede di lavoro"**, intendendo evidentemente il normale luogo di lavoro.

Pertanto il calcolo della quota erogabile nel caso di lavoratore/lavoratrice che sono stati assenti dal lavoro per alcuni giorni del mese di marzo 2020 si ritiene vada effettuato tenendo conto del divisore mensile fissato dal CCNL Uneba 2017-2019 ovvero 26.

Auspichiamo che ulteriori interventi degli enti competenti possano dare aggiuntive indicazioni.

**Il pagamento del premio, per espressa indicazione della norma, avverrà a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.**

Una volta erogato il premio, i datori di lavoro potranno poi recuperare gli importi corrisposti ai dipendenti mediante le normali modalità di compensazione.

E' comunque prevista la possibilità di effettuazione delle operazioni di conguaglio con il conguaglio di fine anno.

Ad oggi non risulta ancora noto il codice tributo da utilizzare nel modello F24. Si attende quindi dall'A.E. specifica comunicazione.

UNEBA – Servizio SAIL